

## CONCLUSIONI

Per gli attori

“Voglia l’Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare l’inadempimento del convenuto alle obbligazioni nascenti dal contratto di viaggio per aver fornito informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto. Accertare inoltre il minor godimento della vacanza da parte degli attori e del disagio da questi sopportato per l’inadeguatezza dei servizi offerti, tra l’altro alcuni di primaria necessità come l’acqua. Per l’effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Lit. 4.600.000 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso nei limiti della competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese ed onorari”.

Per la convenuta

“Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito:

In via principale Rigettare le domande di parte attrice perchè l’inadempimento della convenuta non sussiste. In via subordinata: Nella degenerata ipotesi che dovesse essere riconosciuto l’inadempimento contrattuale della convenuta, respingere la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli attori perchè eccessiva e non provata. Con vittoria di spese diritti ed onorari”

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per l’udienza del 30/06/98, .....convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari ....., esponendo di aver acquistato in data 12-06-1997 presso la convenuta, tramite l’agenzia ....., un “pacchetto turistico” comprendente un soggiorno di una settimana presso il .....di Hurgada (Egitto), nel periodo 14-6-97 - 21-06-97. Assumono gli attori, che non avendo presentato il villaggio .....le caratteristiche indicate nel catalogo ....., la Società sarebbe venuta meno alle sue obbligazioni contrattuali e dovrebbe essere ritenuta responsabile e condannata al pagamento dei danni subiti dagli attori per l’inadempimento del contratto per cui è causa, danni quantificati nella misura di Lire 4.600.000. Si costituiva, tardivamente, la convenuta Società contestando in fatto ed in diritto le pretese avanzate dagli attori, in quanto infondate. Il giudicante esperiva, inutilmente, il tentativo di conciliazione e la causa, istruita per mezzo di produzione di documenti, interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta e prova testimoniale, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ pacifico fra le parti che tra la .....e gli odierni attori era stato concluso un contratto di vendita - per tramite dell’agenzia .....di Quartu S. Elena - di un “pacchetto turistico” comprendente un soggiorno di una settimana presso il .....di Hurgada (Egitto), nel periodo 14 giugno / 21 giugno 1997, per l’importo unitario di L. 1.480.000, le cui modalità risultano illustrate in un opuscolo illustrativo consegnato dall’agenzia agli attori ed acquisito agli atti del processo. Non è inoltre in contestazione che i Signori.....abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della predetta Società in relazione al pagamento del prezzo del riferito “pacchetto”, al contrario della convenuta .....la quale, con il suo comportamento ha violato, sia pure in parte, le norme a sostegno della pattuizione, rendendosi così responsabile dei pregiudizi subiti dagli attori. Occorre, preliminarmente, tenere presente che, in ossequio ai principi contenuti nella convenzione internazionale firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 - concernente il contratto di viaggio - alla quale l’Italia ha dato esecuzione con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, l’organizzatore di viaggi turistici deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano, sia quanto effettua personalmente i servizi di trasporto, alloggio e altri, connessi al soggiorno, sia quando affida ad altri l’esecuzione di tali servizi. In questo ambito la sua responsabilità può essere vinta solo attraverso la dimostrazione della sua assoluta diligenza. Da questi principi si ricava che tutte le volte in cui non

riesca a fornire la dimostrazione di avere adottato tutte le cautele necessarie nella situazione concreta, l'organizzatore di un viaggio turistico non può sottrarsi al giudizio di responsabilità. Ancora, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che ha recepito la normativa CEE sui "pacchetti turistici", l'organizzatore, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Va anche precisato che, secondo un principio ormai correntemente accettato nella prassi giurisprudenziale e condiviso dal giudicante, le effettive caratteristiche del soggiorno offerto da un organizzatore professionale di viaggi devono puntualmente corrispondere a quelle rese note al turista sin dalla fase delle trattative per-contrattuali e descritte nelle "brochures" o cataloghi illustrativi che gli vengono consegnati, e che l'organizzatore del soggiorno deve ritenersi responsabile a titolo di inadempimento contrattuale, anche parziale, dei propri obblighi di organizzazione, qualora i servizi forniti siano di qualità inferiore o inadeguati rispetto a quelli promessi (v. fra le altre sentenze citate al riguardo dagli attori e Sen. Tribunale Monza 4-12-1996 e Pretura Genova 13-07-1994). Ciò premesso, dalle risultanze istruttorie è emerso che la convenuta .....si è resa inadempiante nei confronti degli odierni attori in relazione ai propri obblighi contrattuali. Dalla documentazione e dalle fotografie acquisite agli atti del processo, infatti, oltre che, in particolare, dalla testimonianza resa dalla Sig.....(che a parere di questo Giudice è apparsa, al contrario del teste Sig....., Direttore del....., del tutto disinteressata, preisa ed attendibile), deve ritenersi provato che la convenuta società: 1. non ha prestato diversi servizi indicati e promossi nell'opuscolo informativo: (i "pedalò" e le canoe ivi indicati, ad esempio, in pratica sono risultati mancanti o del tutto insufficienti a fronteggiare le richieste; così come è stata accertata l'impossibilità di effettuare lo sci nautico per mancanza di natanti ed il mancato servizio di tè alle cinque della sera, contrariamente a quanto si era impegnata a fare la convenuta); 2 non ha comunicato agli attori che i luoghi e le strutture alberghiere illustrate nell'opuscolo erano ben diversi dalla situazione reale, come emerge con chiarezza dalle fotografie prodotte, che evidenziano considerevoli lavori in corso; nella presentazione dell'opuscolo e nel porgere il benvenuto nella vacanza, infatti, fra fotografie ed illustrazioni di luoghi invitanti, si legge che "ogni dettaglio è studiato con cura, con passione e con l'esperienza di un tour operator....." ma esaminando poi alcune fotografie prodotte dagli attori (e non contestate) non si ha certo l'impressione di essere in un confortevole villaggio turistico, bensì in un cantiere appena aperto con lavori ancora in corso. Ma le esposte inadempienze della convenuta, pur rilevanti, appaiono ben poca cosa di fronte al più grave pregiudizio che gli attori hanno dovuto subire in conseguenza dell'inadeguatezza di alcuni servizi di primaria necessità quale quella dell'erogazione dell'acqua. E' stato infatti accertato che si sono verificati ripetuti episodi di mancanza di fornitura dell'acqua corrente nelle camere (potrattasi anche per diversi giorni) e che quella poca che veniva erogata risultava essere scarsa, gialla e maleodorante. Benchè non risulti confermato che gli attori abbiano patito i lamentati casi di deissenteria e gli stati febbrili, nè comunque gli stessi possano essere riconducibili, in uno stretto rapporto di causalità, a tale carente situazione igienico-sanitaria del villaggio, non è chi non veda quanto la condotta e l'organizzazione della società convenuta sia stata, al riguardo, lacunosa e del tutto inadeguata, anche in considerazione che la stessa società si presentava come società "che da oltre 60 anni viaggia e fa viaggiare" e che pertanto avrebbe dovuto offrire tutte le garanzie del caso. E non può certamente, la .....ritenersi esente da responsabilità nei confronti dei Signori....., allegando che l'interruzione della fornitura d'acqua non è imputabile a lei, ma all'acquedotto governativo che non ha somministrato l'acqua per tre giorni. Pur tralasciando che la società, a tale riguardo, neanche ha offerto, al vaglio del Giudice, alcun elemento idoneo a ritenere provato che il riconosciuto inadempimento sia imputabile esclusivamente alla riferita causa, non può, in ogni caso, non rilevarsi come, sotto il profilo igienico e sanitario, la deficitaria situazione idrica (che ha costretto i turisti ad accontentarsi di pochi litri di acqua al giorno) si configuri quale grave inadempimento, oltre che inaudito difetto di organizzazione, del "tour operator". Infatti non prevedere nè adottare adeguati ed efficienti sistemi

alternativi di approvvigionamento idrico (diversi da quelli adottati, che si sono rilevati del tutto approssimativi ed insufficienti), idonei a sopperire, in ogni caso, alle interruzioni di fornitura d'acqua, peraltro abbastanza prevedibili - specie in zone desertiche come nel caso di specie - appare una grave lacuna di organizzazione che determina una altrettanto grave responsabilità della società convenuta. La difesa della convenuta, estrinsecandosi nella deduzione di argomentazioni inconsistenti ed irrilevanti, è apparsa del tutto lacunosa ed ulteriori elementi di convincimento in ordine alla inadeguatezza della sua linea difensiva, trae il giudicante, in primo luogo, dallo smentito assunto della stessa, secondo il quale le valutazioni stilate da altri ospiti del Villaggio ce hanno soggiornato nella stessa settimana, sono state complessivamente positive (lettera del 14-7-97 della .....), posto che dalle allegate lettere del Comitato per la Difesa dei Consumatori, risulta al contrario che gli odierni attori non sono i soli ad aver manifestato motivi di lagnanza; ed in secondo luogo dall'imbarazzato tentativo della convenuta di rimediare alla propria inadempienza, con l'offerta, a titolo di risarcimento proposta agli attori, in un primo momento di L. 150.000 e successivamente di L. 350.000, peraltro non attraverso un ristoro pecuniario immediato, ma da usufruirsi, come sconto, in occasione di un futuro viaggio organizzato dalla stessa Società (sconto utilizzabile, però, entro precisi limiti temporali e con esclusione di determinati periodi). Al riguardo giova osservare che, il consumatore ha certamente piena facoltà di usufruire di un servizio alternativo o sostitutivo, sempre che esso sia di suo gradimento, e con piena libertà di scelta tra riavere il suo denaro o concordare un diverso viaggio. Ma non ha egli certamente l'obbligo di aderire, nei tempi prescelti dall'organizzazione, e a partecipare a viaggi unilateralmente predisposti dal "Tour Operator". Nel caso che ci occupa, la domanda di parte attrice trova il suo fondamento nel danno emergente patito dai Signori ....., sia in conseguenza delle spese che gli stessi hanno dovuto sostenere per usufruire dei servizi che la convenuta si era obbligata ad offrire e che invece non sono stati forniti, sia per la qualità inferiore delle prestazioni effettivamente rese rispetto a quelle previste dal contratto di viaggio, e sia, infine, per le sofferenze ed i disagi patiti dagli attori in relazione ai gravi disservizi dell'organizzazione, in particolare per quelli relativi alla gestione nell'erogazione dell'acqua corrente. Gli attori, non solo hanno subito il danno conseguente alla mancata completa fruizione del bene "vacanza" cui avevano pieno diritto, avendo adempiuto ai propri obblighi contrattuali, ma hanno anche dovuto sopportare seri pregiudizi che hanno messo a rischio la loro stessa salute. Orbene, a norma dell'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ed ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Ed ancora, secondo un principio pacificamente accolto in giurisprudenza (v. anche Corte Appello Cagliari, 28 aprile 1997) in caso di risarcimento del danno per mancato godimento di un bene, al danneggiato deve essere riconosciuto sia il danno emergente - ossia l'equivalente del valore del godimento del bene per il periodo considerato, rivalutato fino alla sentenza -, sia anche il risarcimento del danno verificatosi in dipendenza della mancata immediata disponibilità del corrispondente valore monetario del bene non goduto, danno che può essere liquidato equitativamente, in caso di mancanza di una specifica prova, anche con il criterio degli interessi, ad un tasso predeterminato (e non necessariamente corrispondente a quello legale), da colcolarsi non sulla somma rivalutata al momento della liquidazione finale, ma sulla somma dovuta a titolo di danno emergente al momento del fatto che ha causato il danno, via via rivalutata fino alla data della decisione. Deve infatti rilevarsi, come insegna S.C., che l'obbligazione di risarcimento del danno nanscente da inadempimento contrattuale, si configura - allo stesso modo di quella risarcitoria conseguente alla responsabilità extracontrattuale - quale debito non di valuta, ma di valore, con la conseguenza che deve tenersi conto sia degli interessi, sia della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cassazione Civile Sez. II, 7 febbraio 1998, n. 1298 Giust. Civ. Mass. 1998, 274). Non ritiene invece, il giudicante, debba essere accolta la richiesta degli attori di risarcimento del danno biologico e dei danni morali, posto, che non è stato

accertato che essi abbiano, di fatto, subito la lesione del diritto alla salute (che, come appare pacifico sia in Dottrina che in Giurisprudenza, si configura quale condizione necessaria perchè possa essere risarcito il danno biologico), nè che la .....abbia commesso alcun reato (che costituisce il presupposto indispensabile perchè possa risarcirsi il danno così detto morale). Sul quantum, essendo necessario procedere alla liquidazione del danno emergente subito dagli attori, poichè non è risultato possibile valutarne il preciso ammontare, appare opportuno liquidare lo stesso in via equitativa, ai sensi degli artt. 1223 e 1226 del codice civile, nella misura di L. 750.000 per ciascuno dei due odierni attori, così quantificata in funzione dei parametri quantitativi e qualitativi rilevabili dalle risultanze processuali, quali, il prezzo di acquisto del viaggio, la gravità dell'inadempimento della convenuta, il grado di sofferenza patita dagli attori, l'entità della mancata fruizione dei beni che erano stati promessi. Con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, il danno di cui sopra deve essere adeguato, secondo le argomentazioni prima esposte, tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta dalla data del fatto alla data della sentenza. Per la rivalutazione può farsi riferimento alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data del fatto e la data della sentenza. Conseguentemente, moltiplicando il coefficiente di svalutazione ricordato, pari a 1,043 per il valore di L. 1.500.000, si ottiene il valore del danno rivalutato relativo a detto periodo, pari a L. 1.564.500. Agli attori è inoltre dovuto il risarcimento del danno da lucro cessante derivato dalla mancata disponibilità della somma che avrebbero dovuto percepire a titolo di risarcimento del danno al momento in cui si è verificato l'evento dannoso. Per quanto attiene al lucro cessante, il criterio degli interessi, in assenza di prove su un diverso e specifico danno, appare sicuramente quello maggiormente applicabile, in considerazione del fatto che i danneggiati hanno perduto, per il ritardo nel pagamento, la possibilità di far fruttare la somma di denaro costituente il controvalore dei beni perduti. A tal fine, nell'ambito della valutazione equitativa consentita dall'art. 1226 c.c., in assenza di prove su un diverso e specifico maggior danno, può farsi riferimento ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via generale, di diversi parametri. Ai sensi dell'art. 115 comma 2° c.p.c., e in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale - condiviso anche da questo Giudice - si può ritenere che i Signori ....., nel periodo in esame, avrebbero investito il denaro in titoli o in depositi bancari, lucrando un interesse medio annuo che equitativamente può valutarsi pari al 4%. Gli interessi di cui trattasi, tuttavia, secondo il recente orientamento della giurisprudenza (Cass. Sezioni Unite 17 febbraio 1995, n. 1712), debbono essere rapportati non al momento finale della liquidazione del controvalore del bene perduto con la rivalutazione monetaria, ma ai successivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta fino al momento della decisione. In definitiva, non possono attribuirsi gli interessi legali dalla data del fatto illecito su una somma rivalutata al momento della liquidazione, ma occorre calcolare il tasso di interesse ritenuto equo con riguardo al valore originario del danno via via rivalutato fino alla data della decisione. A tal fine, e in concreto, si ritiene che il valore originario del danno possa incrementarsi in maniera costante di giorno in giorno del valore medio, su base giornaliera, dell'incremento intervenuto tra la data del comportamento dannoso e la data della decisione, ottenuto dividendo la differenza tra il valore posteriore del danno a quello originario per il numero dei giorni. Applicando pertanto un interesse nella misura percentuale annua prima indicata sul valore originario del danno (L. 1.500.000) e utilizzando il coefficiente di svalutazione ricordato di cui sopra, incrementato, in misura costante di giorno in giorno del valore medio su base giornaliera dell'incremento intervenuto tra la data del fatto e la data della decisione, l'ammontare del danno da inadempimento risulta pari a L. 159.014, cui si perviene applicando la seguente formula.  $((Cf - Ig) + Ci) : 2 : 100 \times TA : 365 \times Gg$ , dove Cf = capitale attuale (= 1.564.5000); Ci = capitale iniziale (1.500.000); Ig = incre. giornal (= 68,283); TA = tasso annuo (= 4%); Gg = numero giorni (= 947 da data fatto a data sentenza); Su tutte le somme come sopra liquidate sono inoltre dovuti gli interessi, nella misura legale, dalla data della sentenza al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in assenza di nota, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) dichiara la convenuta .....inadempiente al contratto di viaggio stipulato in data 12-06-1997 con i Signori ..... 2) condanna per l'effetto la convenuta società, al pagamento, in favore degli attori: a) della somma di L. 1.564.500, a titolo di risarcimento dei danni, comprensiva della rivalutazione; b) della somma di L. 159.014 a titolo di danno da ritardato adempimento, in riferimento alla somma di cui alla lett. a); 3) condanna la convenuta .....al pagamento degli interessi, nella misura legale, sulle somme liquidate di cui alle lett. a) e b) che precedono, dalla data della sentenza al saldo. 4) condanna la ..... alla refusione delle spese del giudizio, in favore degli attori, che liquida in complessive L. 1.450.000, di cui L. 800.000 per onorari e L. 650.000 per diritti, più I.V.A in quanto dovuta e ripetibile

Cagliari, li 24/01/2000

Il Giudice di Pace

Dr. Mario Piras